

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5818 del 22/10/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA: A. TEC. S.R.L. ATTIVITÀ: SERVIZI DI DISINFESTAZIONE SVOLTA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA VALMONTANA BASSA N. 71
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6008 del 18/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta A. TEC. S.R.L. (C.F. 01214320192), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Monticelli d'Ongina in data 19/06/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 113205, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "servizi di disinfezione" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Monticelli d'Ongina, via Valmontana Bassa n. 71, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/06;
- la documentazione a completamento, richiesta per il perfezionamento dell'istanza, trasmessa in data 2/08/2024 e acquisita al prot. Arpae n. 142073;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 148215 del 12/08/2024;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta dall'Unità "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" di questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 11 del 25/09/2024 Sinadoc 23076/2024), risulta che:

- presso l'insediamento è presente un'area pavimentata di lavaggio mezzi aziendali, avente una superficie di mq. 303: la ditta prevede di effettuare, mediante idropulitrice, un numero massimo di lavaggi/giorno di 8 mezzi, per una quantità massima stimata di refluo prodotto inferiore a 2000 lt/giorno;
- lo scarico di acque reflue industriali (**S1**) che origina dall'insediamento, recapitante in pubblica fognatura, è formato dall'unione di:
 - acque reflue industriali, derivanti dall'attività di lavaggio mezzi aziendali, trattate mediante un impianto costituito da un dissabbiatore e da un disoleatore;
 - acque meteoriche pulite, derivanti dal dilavamento delle coperture e delle aree esterne di solo transito e sosta dei veicoli;
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato nella Planimetria "Tavola 1 – Planimetria generale – Rev. 05", trasmessa con la documentazione a completamento, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali;
- dall'insediamento origina anche lo scarico di acque reflue domestiche S2 provenienti dai servizi igienici presenti, recapitante in pubblica fognatura, non soggetto ad autorizzazione;

Acquisito con prot. n. 126401 del 10/07/2024 il parere di conformità rilasciato con nota prot. RT009988-2024-P del 9/07/2024 dal gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa, contenente le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione per lo scarico in pubblica fognatura della ditta A. TEC. S.R.L.;

Atteso che:

- con nota prot. n. 150630 del 20/08/2024 è stato chiesto al Comune di Monticelli d'Ongina, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta di autorizzazione sopra citata e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpa, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Acquisita in data 10/09/2024 la comunicazione antimafia, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) prot. PR_CRUTG_Ingresso_0058521_20240830, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta A. TEC. S.R.L. (C.F. 01214320192), con sede legale in Cremona (CR), via Castelleone n. 130/N, per l'attività di "servizi di disinfezione" svolta in comune di Monticelli d'Ongina, via Valmontana Bassa n. 71, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in

pubblica fognatura;

2. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

3. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **2 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **500 mc.**;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura; qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico), opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto **2.** non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto **2.** ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Monticelli d'Ongina, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Monticelli d'Ongina;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con

particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

6. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.